

# L'intelligenza artificiale non può sfuggire alle regole

*Etica. La Raccomandazione dell'Unesco propone una cornice che tiene conto delle diverse culture e dei contesti in cui finisce per inserirsi*

Amedeo Santosuosso



Gioconda intelligente. Persone davanti alle installazioni della mostra "Leonardo Da Vinci: The Wisdom of Artificial Intelligence Light" del collettivo Ouchhh studio al nuovo X Media Art Museum (Xmam) a Istanbul

«Il mondo ha bisogno di regole per l'intelligenza artificiale»: Audrey Azoulay, direttrice generale dell'Unesco ha annunciato così l'approvazione della Raccomandazione sull'etica dell'Ia nella Conferenza generale dello scorso novembre 2021. La Raccomandazione non rappresenta un trattato vincolante. Ha un peso normativo leggero, se misurato sulla scala della vincolatività, ma molto ampio, se visto sulla scala globale, quasi un esercizio di *cosmopolitan ethics*. Il carattere globale fa la differenza rispetto ad altri tentativi normativi e incide sul contenuto delle sue statuizioni: lo sfondo normativo è dato dai diritti umani delle dichiarazioni universali.

Parlare al mondo intero impone una visione soprattutto culturale. Sheila Jasanoff ci ricorda che non bisogna cadere nell'errore di pensare che esista in natura un solo tipo di intelligenza, da identificarsi con l'intelligenza artificiale, perché, per esempio, nell'esperienza umana ve ne sono altre, come quella sociale. Bisogna ascoltare le voci ai margini e cogliere le differenze delle culture e dei contesti nei quali l'Ia va a inserirsi, culture autoritarie o aperte, moderne o premoderne, con risultati molto diversi. La Raccomandazione si fa carico del multilinguismo, legato ai contesti culturali, e indica agli Stati la necessità di promuoverlo. Aspetto non secondario se si

pensa che molti dei sistemi tecnici che vengono usati sono originati in lingua inglese e pensati per quei contesti.

L'opzione della Raccomandazione (rispetto a una Dichiarazione) è stata soppesata sin dai primi lavori nel 2018, un momento in cui i documenti internazionali sull'intelligenza artificiale erano ormai diffusissimi. La voce dell'Unesco rischiava di perdersi in quel rumore di fondo e di non essere percepita come importante dagli Stati membri. Saggiamente è stato colto l'emergere a livello internazionale di un movimento verso forme di regolamentazione dell'Ia e si è deciso di inserirvisi valorizzando la propria vocazione multidisciplinare e universale, che riunisce Paesi sviluppati e in via di sviluppo, e prospettive culturali e morali diverse. Molto interessante la lettura che di questo movimento normativo offre Joseph S. Nye, Jr., *The End of Cyber-Anarchy?* sul numero di gennaio-febbraio di *Foreign Affairs*.

La Conferenza generale si preoccupa dell'effettività e fissa per gli Stati l'obbligo di report ogni quattro anni, impegnando il direttore generale a riferire sull'applicazione della Raccomandazione.

Tra i punti essenziali del testo vi sono i rapporti tra intelligenza artificiale ed espressione artistica, la *gender equality* e altri, più ampi, come la protezione dei dati degli individui, il divieto del *social scoring* e della sorveglianza di massa, la protezione dell'ambiente (prestando attenzione all'impatto ambientale dei sistemi di intelligenza artificiale, come l'impronta di carbonio, il consumo di energia e l'estrazione delle materie prime). Significativo è il caso della sorveglianza di massa e del *social scoring* - ogni cittadino ha un punteggio sulla base della condizione economica e sociale -, che sono esplicitamente vietati.

La questione della sorveglianza di massa è molto discussa. Coinvolge non solo Paesi come la Cina, che ha fama di farne ampio uso, ma anche i paesi democratici che sulla sorveglianza Real time (video live) mostrano incertezze o ... tentazioni. Il sistema italiano Real Time (Sari) è stato bocciato dal Garante per la protezione dei dati personali a marzo 2021. Negli Stati Uniti il tema è al centro di numerose iniziative critiche. E anche la proposta di Regolamento Europeo, l'Artificial Intelligence Act (aprile 2021), stabilisce il divieto, ma con alcune eccezioni così vaghe da farvi rientrare troppe cose, come «la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco terroristico». Più stringente la Risoluzione del Parlamento europeo (ottobre 2021), che prevede forme di registrazione e controllo sulle attività svolte.

Un'ultima nota merita il concetto di *Ai actor*: «Qualsiasi attore coinvolto in almeno una fase del ciclo di vita del sistema Ai, (...) sia persone fisiche che giuridiche, come ricercatori, programmatori, ingegneri, scienziati di dati, utenti finali, imprese commerciali, università ed enti pubblici e privati, tra gli altri». Una tale definizione

comprende (vedi la sorveglianza di massa) anche entità pubbliche, che, così, rientrano nella categoria degli *Ai actors*, destinatari di quei divieti. Il problema è che l'Unesco, in quanto agenzia dell'Onu, ha come interlocutori istituzionali gli Stati membri e non i soggetti privati operanti nel campo dell'intelligenza artificiale. Ma nel testo gli Stati sono destinatari di un doppio comando: vigilare sia sugli *Ai actors* privati, sia, contemporaneamente, su essi stessi, in quanto *Ai actors* pubblici (come gli organi di polizia). L'*Ai actor*, come destinatario funzionale (privato o pubblico), apre una prospettiva culturale di grande interesse, che supera le resistenze dei teorici della non ingerenza nella sovranità statale e che potrà avere sviluppi interessanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA